



## Ospedale Israelitico

### CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

#### INDICE

Revisione	Data revisione	Causale	Approvato da
		Prima emissione	
Prima revisione	7 giugno 2011	Aggiornamneto della Parte Speciale sui delitti informatici e di trattamento illecito di dati	
Seconda revisione	27.06.2017	Aggiornamento della Parte Speciale rispetto alle novità legislative intervenute dall'ultima revisione del modello a Giugno 2017 Adeguamento del sistema di controllo interno rispetto alle conseguenze derivate dal procedimento di sospensione temporanea dell'accreditamento ai sensi del DCA U00493 del 23.10.2015	



---

1. PREMESSA .....	4
2. PRINCIPI GENERALI .....	4
2.1. PRINCIPI ETICI GENERALI.....	4
2.2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO .....	5
2.3. OBBLIGHI DEI DESTINATARI.....	6
2.4. IL RAPPORTO DI ACCREDITAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE .....	6
2.5. VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO.....	7
3. PRINCIPI NEI RAPPORTI CON I TERZI .....	7
3.1. PRINCIPI GENERALI .....	7
3.2. RAPPORTI CON GLI UTENTI.....	7
3.3. RAPPORTI CON I DIPENDENTI.....	8
3.4. RAPPORTI CON I COLLABORATORI E CON I CONSULENTI .....	10
3.5. RAPPORTI CON I FORNITORI .....	10
3.6. RAPPORTI CON ALTRI EROGATORI.....	11
3.7. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	11
3.8. RAPPORTI CON GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI .....	14
3.9. RAPPORTI CON I SOGGETTI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO.....	14
3.10. RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI .....	15
3.11. RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.....	15
4. AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA.....	15
5. PRINCIPI NELLE ATTIVITA' CONTABILI E DI TRATTAMENTO DEI DATI .....	16
5.1. REGISTRAZIONI CONTABILI.....	16
5.2. TUTELA DELLA PRIVACY .....	18
5.3. GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI .....	18
6. POLITICHE DEL PERSONALE.....	20
6.1. RAPPORTI CON LE RISORSE UMANE.....	20



---

6.2. MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO .....	21
6.3. ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI.....	21
6.4. FUMO .....	21
6.5. UTILIZZO DI BENI AZIENDALI.....	21
7. VERIFICHE .....	22
7.1. CONTROLLI INTERNI .....	22
7.2. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI .....	22
7.3. SEGNALAZIONI E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	23
8. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DEL CODICE ETICO .....	23
8.1. ORGANISMO DI VIGILANZA .....	23
8.2. DIFFUSIONE CODICE ETICO.....	24
8.3. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE PER I DIPENDENTI .....	24
8.4. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE PER I DIRIGENTI, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	25
8.5. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE PER I COLLABORATORI, I CONSULENTI E ALTRI TERZI.....	25



## 1. PREMESSA

L'**OSPEDALE ISRAELITICO** è una struttura sanitaria che, coerentemente con le norme nazionali e regionali e gli indirizzi della Regione Lazio, è autorizzata e accreditata con il Sistema Sanitario Regionale ai sensi del D.C.A. Regione Lazio n. U00072 del 11.03.2016 per l'erogazione di servizi sanitari con capacità ricettiva complessiva di 95 posti letto per ricoveri ordinari e di 19 posti letto per ricoveri a ciclo diurno.

La struttura eroga, altresì, prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

La struttura è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle prestazioni sanitarie a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative della Comunità Ebraica di Roma e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.

La struttura si impegna ad assicurare le migliori prestazioni di diagnosi e cura, in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e continuità richieste dallo stato del malato, al quale garantisce la più esaustiva informazione sulle modalità di cura adottate.

I principi ispiratori del Codice Etico sono contenuti nel presente documento che è da considerarsi parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato dall'ente.

L'**OSPEDALE ISRAELITICO** auspica la spontanea condivisione, adesione e diffusione del Codice e ne prescrive l'osservanza e l'applicazione da parte di ogni soggetto che operi per conto dell'ente o che venga in contatto con lo stesso.

È prevista l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali per le eventuali violazioni del Codice Etico.

Il Codice Etico è sottoposto al ciclo di miglioramento continuo in funzione:

- di variazioni significative nella struttura societaria, organizzativa, infrastrutturale aziendale;
- di variazioni significative nel quadro normativo di riferimento;
- di variazioni del profilo di rischio aziendale;
- del verificarsi di incidenti e non conformità a seguito di violazioni attuali e potenziali del codice etico stesso.

La revisione del Codice Etico è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'ente.

## 2. PRINCIPI GENERALI

### 2.1. PRINCIPI ETICI GENERALI

Nell'erogazione delle prestazioni sanitarie **l'OSPEDALE ISRAELITICO** si ispira ai principi etici di seguito enunciati, dei quali richiede l'osservanza da parte dei soggetti coinvolti nelle attività.



**L'OSPEDALE ISRAELITICO** conduce la propria attività nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e internazionali, respingendo la corruzione ed ogni pratica illegale. Nessun comportamento contrario alla legislazione vigente, al presente Codice Etico o alle normative regionali posto in essere dagli organi di governo, dalla direzione aziendale e - in generale - da tutti i dipendenti e collaboratori nell'esecuzione delle mansioni o degli incarichi affidati, anche se motivato dal perseguimento di un interesse o di un vantaggio dell'ente, può considerarsi tollerato e giustificato e comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori.

L' **OSPEDALE ISRAELITICO** considera di fondamentale importanza lo svolgimento delle prestazioni da parte dei dipendenti e dei collaboratori secondo diligenza, competenza, professionalità ed efficienza anche al fine di fornire agli utenti, prestazioni di elevato livello qualitativo. La Struttura considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nell'ambito di ogni relazione sia interna sia esterna e considera l'individuo, i suoi valori e i suoi diritti, tra i quali quello alla salute, valori da tutelare.

La struttura considera la propria immagine e la propria reputazione valori che, in quanto patrimonio comune, devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente codice.

Tutti coloro che agiscono, operano e collaborano a qualsiasi titolo con l'**OSPEDALE ISRAELITICO** hanno il dovere di tenere e far tenere ai propri collaboratori ed ai propri interlocutori un comportamento conforme ai generali principi di assoluta onestà, lealtà, buona fede, correttezza e diligenza, oltre che agli specifici obblighi che possano derivare dalla deontologia e, comunque, da quei principi ritenuti dovuti in virtù del contesto e delle finalità della propria missione.

In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio della struttura può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice.

## ***2.2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO***

Le norme del Codice Etico si applicano senza eccezione ai dipendenti dell'**OSPEDALE ISRAELITICO** ed a tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi istaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione, cooperando allo svolgimento della sua attività ed al perseguimento dei suoi fini.

I principi del Codice Etico devono ispirare il Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso gli organi di direzione (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo), in qualsiasi decisione od azione relativa alla gestione; del pari i responsabili dei reparti, dei servizi sanitari e degli uffici tecnico/amministrativi, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, anche al fine di rappresentare un modello di riferimento per i dipendenti e i collaboratori.

Ogni Responsabile della struttura:

- rappresenta con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori;
- promuove l'osservanza delle norme del Codice da parte dei "Destinatari";
- opera affinché i "Destinatari" comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e della propria attività;
- adotta misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;



- si adopera per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili comportamenti non conformi alla normativa vigente, al presente Codice o alle norme interne.

### **2.3. OBBLIGHI DEI DESTINATARI**

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai “Destinatari” del presente Codice nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto.

I “Destinatari” si impegnano a collaborare attivamente alle attività di verifica – interne ed esterne – secondo le norme vigenti e le procedure interne adottate.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun “Destinatario” deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio e l'immagine della struttura.

I dipendenti dell'**OSPEDALE ISRAELITICO**, oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, correttezza ed esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle dell'ente, rispettare le regole del modello organizzativo ed attenersi ai precetti del Codice.

I “Destinatari” devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli dell'**OSPEDALE ISRAELITICO** o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia del miglior interesse della stessa. I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti di collaborazione con **OSPEDALE ISRAELITICO** sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni ed ai principi del Codice Etico, non assumendo iniziative in contrasto con il Codice medesimo. In particolare i destinatari del Codice Etico sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei principi ivi contenuti anche nel caso in cui gli stessi siano espressi quali criteri di comportamento aziendale, e non quali precetti rivolti direttamente ai destinatari medesimi.

Per tutelare l'immagine e la reputazione dell'ente, è indispensabile che i rapporti nei confronti di soggetti esterni all'azienda siano improntati:

- alla piena trasparenza e correttezza;
- al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento.

### **2.4. IL RAPPORTO DI ACCREDITAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

L'Ente è consapevole dell'importanza e del significato sociale, per la collettività, del servizio erogato. L'ente deve operare nel rispetto delle previsioni contenute nell'Accordo/Contratto stipulato con la Regione Lazio al precipuo fine di consentire agli utenti del servizio il pieno e continuativo esercizio del proprio diritto alla libera e sicura scelta delle prestazioni sanitarie. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività ed in considerazione della rilevanza pubblica del servizio erogato,



l'**OSPEDALE ISRAELITICO** ripone la massima cura nella valorizzazione dell'immagine della tutela alla salute.

## **2.5. VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO**

L'osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro subordinato, per i lavoratori dipendenti, e dai regolamenti contrattuali, per i collaboratori non subordinati.

La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto in termini di adozione di provvedimenti sanzionatori fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali regolamenti adottati dall'ente.

## **3. PRINCIPI NEI RAPPORTI CON I TERZI**

### **3.1. PRINCIPI GENERALI**

Nei rapporti con i terzi l'Ente si ispira a principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza. I dipendenti dell'**OSPEDALE ISRAELITICO** ed i collaboratori esterni dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse dell'ente e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Sono esplicitamente proibite tutte le pratiche di corruzione, frode, truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni (dirette e/o attraverso terzi) di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri.

**L'OSPEDALE ISRAELITICO** si impegna ad individuare e definire specifiche modalità di gestione trasparente, documentate e tracciabili delle risorse finanziarie in entrata ed in uscita idonee ad impedire la commissione di reati.

### **3.2. RAPPORTI CON GLI UTENTI**

La struttura e tutti i suoi collaboratori, devono perseguire la massima soddisfazione degli utenti, assicurando agli stessi informazioni veritiere ed esaurienti sui protocolli clinici di cura adottati e sui servizi forniti, in modo da consentire agli stessi l'assunzione di decisioni consapevoli (cd. "**consenso informato alle cure**"). Il consenso del paziente a compiere un determinato trattamento medico rappresenta *condicio sine qua non* per la corretta instaurazione del rapporto d'opera professionale, in attuazione di principi costituzionalmente garantiti e, in ogni caso, attuazione di un principio etico che si colloca nel rapporto tra medico e paziente.

L'utente, all'esito della completa e complessiva valutazione della diagnosi, del trattamento sanitario proposto dal medico, dello scopo del trattamento, delle possibili alternative e dei rischi eventualmente associati al trattamento, è in grado di poter decidere liberamente se sottoporsi al trattamento medico, esprimendo il consenso.

Al fine di consentire un consenso informato **L'OSPEDALE ISRAELITICO** s'impegna a:

- garantire al paziente (o a suo delegato) la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate;



- non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o d'altro tipo, ingannevoli o non veritieri;
- assicurare adeguata ed esaustiva informazione anche ad utenti stranieri, ove necessario mediante l'utilizzo di interpreti con adeguate competenze linguistiche;
- vietare l'adozione da parte di tutti i collaboratori, di comportamenti favorenti disparità di trattamento o posizioni privilegiate nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Al fine di stabilire un miglior rapporto con gli utenti, **L'OSPEDALE ISRAELITICO** si impegna altresì a verificare periodicamente il corretto comportamento del personale deputato alle Relazioni con il Pubblico.

### **3.3. RAPPORTI CON I DIPENDENTI**

**L'OSPEDALE ISRAELITICO** provvede alla più ampia diffusione del Codice Etico presso il personale dipendente sanitario e non sanitario.

**L'OSPEDALE ISRAELITICO** procede all'individuazione ed alla selezione del personale sanitario, tecnico ed amministrativo con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle procedure interne.

**L'OSPEDALE ISRAELITICO** richiede che i propri dipendenti conoscano ed osservino le prescrizioni del Codice Etico e che, compatibilmente con le possibilità individuali, ne promuovano la conoscenza presso i dipendenti neo-assunti nonché presso i terzi interessati dall'applicazione dello stesso con i quali vengano in contatto per ragioni del loro ufficio.

Il personale dipendente ha l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari alle norme del Codice Etico ed esigerne il rispetto;
- rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni a ciò deputate in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai superiori o alle funzioni a ciò deputate:
  1. qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme del Codice Etico;
  2. qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta;
- collaborare per la verifica delle possibili violazioni con le strutture a ciò deputate.

Il dipendente non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori o alle funzioni a ciò eventualmente deputate. Sono vietate le segnalazioni anonime.

I dipendenti sono, quindi, tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni violazione del Codice Etico di cui vengano a conoscenza.

Qualunque segnalazione infondata ed effettuata in mala fede al fine di arrecare nocumento a colleghi e/o collaboratori verrà considerata infrazione e sanzionata disciplinarmente.

**L'OSPEDALE ISRAELITICO** pone la massima e costante attenzione nella valorizzazione delle risorse umane. A tal fine considera il criterio meritocratico, della competenza professionale, dell'onestà e della correttezza di comportamento fondamentali privilegiati per l'adozione di ogni decisione concernente la carriera e ogni altro aspetto relativo al dipendente.





I dipendenti sono tenuti a porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti e della personalità dei colleghi, dei collaboratori e dei terzi, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica all'interno dell'organizzazione.

I dipendenti e i collaboratori devono utilizzare correttamente i beni aziendali messi a loro disposizione salvaguardando, in generale, il valore del patrimonio aziendale. L'**OSPEDALE ISRAELITICO** riconosce e rispetta il diritto dei dipendenti a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse dell'Azienda stessa, purché si tratti di attività consentite dalla legge e/o dal CCNL applicato, nonché compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti. In ogni caso, i dipendenti devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della struttura o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse per l'**OSPEDALE ISRAELITICO** e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore o alla funzione a ciò deputata.

In particolare tutti i dipendenti sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni/funzioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza. Sono tenuti a curare le proprie competenze e coltivare la propria professionalità, maturando esperienza e collaborazione, stimolando la crescita professionale; a contribuire, mediante il costante impegno professionale ed il corretto comportamento personale, al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di eccellenza propri dell'**OSPEDALE ISRAELITICO** nell'erogazione dei servizi sanitari; ad aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente; ad osservare scrupolosamente i precetti previsti dai Codici Deontologici ove e nella misura applicabile al loro operato.

In particolare ai destinatari è vietato:

- utilizzare strumenti di persuasione scientifica o di altro genere i cui contenuti siano ingannevoli o comunque non veritieri;
- erogare prestazioni non necessarie o dichiarare prestazioni non effettivamente erogate;
- codificare le prestazioni con codici DRG o da Nomenclatore Tariffario non corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate;
- duplicare la fatturazione della medesima prestazione o non emettere note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni inesistenti o non finanziabili;
- tenere comportamenti che tendano ad alterare la corretta gestione delle liste d'attesa;
- dirottare i pazienti presso altre strutture private, operanti in regime di accreditamento con la Regione Lazio e non;
- alterare o manomettere il contenuto della documentazione sanitaria (p.e. referti, cartelle cliniche, cartelle cliniche di dialisi) in ogni sua parte;
- usufruire, per proprie finalità, dei progetti, dei sistemi, dei procedimenti, delle metodologie, dei rapporti o di altra invenzione o attività sviluppata dall'ente e di cui quest'ultima è titolare dei diritti di proprietà individuale;
- assumere, comunque, comportamenti che integrino gli estremi di illeciti amministrativi dipendenti da reato che comportino interesse o vantaggio per l'Ospedale, ancorché di tali favorevoli situazioni non vi sia contezza da parte dell'Ospedale stesso.



### **3.4. RAPPORTI CON I COLLABORATORI E CON I CONSULENTI**

**L'OSPEDALE ISRAELITICO** procede all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio considerando le competenze e le esperienze dichiarate nel rispetto delle effettive necessità organizzative. Quanto stabilito al punto precedente per i dipendenti vale anche per i collaboratori e consulenti esterni, nei limiti dei rapporti intrattenuti con la struttura.

È fatto comunque divieto affidare consulenze o incarichi a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a ex pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con cui si sono intrattenuti rapporti in costanza con le loro funzioni.

Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

### **3.5. RAPPORTI CON I FORNITORI**

Nello svolgimento della propria attività e nella gestione delle relazioni con i fornitori, **L'OSPEDALE ISRAELITICO** si attiene scrupolosamente alle norme di legge, ai principi del presente Codice, ai contratti in essere ed alle procedure interne. I dipendenti addetti alle relazioni con i fornitori e con i prestatori di servizi devono procedere alla selezione degli stessi ed alla gestione dei relativi rapporti secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di correttezza.

È obbligo evitare situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con i medesimi, segnalando all'addetto preposto l'esistenza o l'insorgenza di tali situazioni.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai "Destinatari" delle norme del presente Codice di:

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- mantenere un dialogo aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali, ma liberi da obblighi personali;
- non accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte dell'ottenimento di notizie riservate o dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per l'Ente;
- segnalare immediatamente qualsiasi tentativo o caso di immotivata alterazione dei normali rapporti commerciali al Consiglio di Amministrazione.

Gesti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono ammessi solo nel caso in cui siano di modico valore (di importo inferiore ad € 100,00) e comunque tali da non pregiudicare l'integrità o l'indipendenza di giudizio di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi in modo improprio. In ogni caso, tale tipologia di spesa deve essere sempre autorizzata dal proprio Responsabile e documentata in modo adeguato.

Parimenti, è fatto divieto ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, al management, al personale dipendente, ai collaboratori esterni ed in particolar



modo in caso di esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, di ricevere e/o richiedere omaggi o trattamenti di favore non attribuibili a normali relazioni di cortesia. In tale ipotesi è fatto obbligo di segnalare formalmente la situazione al proprio Responsabile.

Nei contratti di appalto deve essere costantemente verificata, nel rispetto delle procedure interne, l'osservanza, da parte del fornitore, di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, versamenti contributivi e fiscali.

Per particolari tipologie di beni/servizi, oltre ai normali criteri di selezione, occorre considerare anche l'esistenza concreta di adeguati sistemi di qualità aziendali certificati.

### **3.6. RAPPORTI CON ALTRI EROGATORI**

La struttura rispetta rigorosamente le disposizioni di legge in materia di concorrenza e si astiene dal porre in essere comportamenti ingannevoli, collusivi e, più in generale qualunque comportamento che possa integrare una forma di concorrenza sleale.

### **3.7. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Ai fini del Codice Etico di Comportamento, per "Pubblica Amministrazione" si intende ogni interlocutore, autorità, organo o soggetto al quale sia affidata la cura di interessi pubblici, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo le istituzioni pubbliche, centrali o periferiche (Ministeri, Aziende Sanitarie Locali, Regioni, Province, Comuni, organi di polizia, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, NAS, INPS, INAIL), comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire, con strumenti giuridici, gli interessi della collettività, ivi incluse le autorità di vigilanza e le autorità indipendenti.

Ad ulteriore esemplificazione, si precisa che per "Pubblica Amministrazione" si intende anche ogni ente privato che svolge una funzione pubblicistica a presidio della tutela di interessi generali, ogni ente governativo (italiano ed estero), ogni agenzia amministrativa indipendente (italiana ed estera), ogni organismo dell'Unione Europea, nonché i rappresentanti, dirigenti, funzionari e dipendenti di tali enti e tutti i soggetti riconducibili alle nozioni di "pubblico ufficiale" o "incaricato di pubblico servizio".

**L'OSPEDALE ISRAELITICO** adotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

La gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o comunque di rapporti aventi carattere pubblicistico sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e/o autorizzate.

Con il fine di prevenire eventuali situazioni di favoreggiamento diretto e indiretto nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, tutte le assunzioni di personale devono essere sottoposte a procedura di selezione fatte salve le eccezioni previste nelle procedure interne dell'ente.



Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, **l'OSPEDALE ISRAELITICO** e ogni dipendente, collaboratore o consulente, non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata, al fine di ottenere l'esercizio di una sua funzione o di un suo potere o il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo autonomamente o a seguito di induzione, direttamente o indirettamente, doni, omaggi/regalie dirette o indirette di ingente valore, denaro, favori o utilità di qualunque genere.

In particolare, sono espressamente vietati:

- a) la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni delle Amministrazioni Pubbliche e/o lo svolgimento di un corretto rapporto;
- b) tutti i comportamenti diretti a generare qualsiasi opportunità di impiego o altra forma di collaborazione e/o possibilità commerciali ed ogni altra attività che possa avvantaggiare, a titolo personale o indirettamente, il rappresentante di una Pubblica Amministrazione sia in Italia che all'estero;
- c) le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti degli interlocutori dell'ente, o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore e siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale ed alle leggi applicabili e sempre che tali doni, beni od altre utilità non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di favori;
- d) l'accettazione per sé o per altri di offerte o promesse di denaro o di beni o di altre utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con l'Ente;
- e) le offerte o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere o concedere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con gli interlocutori dell'Ente;
- f) le azioni finalizzate a sollecitare o ad ottenere dagli interlocutori della Pubblica Amministrazione informazioni riservate al di là di quanto consentito dalla legge;
- g) l'accettazione, ovvero la sola promessa, di fornire utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un comportamento a vantaggio dell'Ente.

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è vietato:

- a. esibire documenti sanitari/ cartelle cliniche e/o dati sanitari falsi o artefatti;
- b. assumere un comportamento menzognero al fine di indurre in errore la Pubblica Amministrazione (ASL Roma 1 e Asl Roma 3, Regione Lazio e/o altri Enti Pubblici);
- c. nella valutazione tecnico-economica riguardante i servizi offerti/forniti, tralasciare volutamente informazioni dovute, al fine di rivolgere a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione (ASL Roma 1 e Asl Roma 3, Regione Lazio e/o altri Enti Pubblici);
- d. destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- e. accedere, senza autorizzazione, ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione (QUASIO, QUASIAS, Portale Accordo Pagamenti Regione Lazio, Portale SDI, e/o altri Enti Pubblici), al fine di procurarsi e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Ospedale;
- f. abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio dell'Ospedale.



Il dipendente o il collaboratore che dovesse ricevere indicazioni di operare in violazione dei termini sopra esposti è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, l'**OSPEDALE ISRAELITICO** assicura piena trasparenza e completezza informativa nella predisposizione di comunicazioni, prospetti ed avvisi diretti alla Pubbliche Amministrazione e si impegna a fornire ai propri collaboratori indicazioni precise sulle modalità di comportamento da assumere con i diversi soggetti pubblici, infondendo la conoscenza della norma nonché la consapevolezza delle circostanze che possono essere a rischio reato.

I Destinatari sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall'esibire documenti falsi e/o alterati alla Pubblica Amministrazione, ovvero sottrarre e/o omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta tendente a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che riguarda la gestione delle attività relative ai ricoveri e all'erogazione dei servizi ambulatoriali.

Ogni operazione erogata per conto del SSN deve essere legittima, congrua e adeguatamente documentata, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che consentano di (i) verificarne le caratteristiche e le motivazioni e (ii) individuare i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Per quanto concerne l'acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti è fatto divieto di:

- a) promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
- b) produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea;
- c) destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- d) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Ente;
- e) alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Per quanto concerne l'erogazione delle prestazioni sanitarie è fatto vietato di:

- a) assumere un comportamento menzognero al fine di indurre in errore la Pubblica Amministrazione (ASL Roma 1 e Asl Roma 3, Regione Lazio e/o altri Enti Pubblici);
- b) promettere o concedere favoritismi nella presa in carico dei pazienti
- c) falsificare la documentazione sanitaria elaborata dai reparti e servizi nell'ambito delle attività di ricovero e/o ambulatoriali;
- d) eseguire procedure ed interventi chirurgici o atti medici in genere in modalità non conformi alle procedure e istruzioni operative autorizzate dalla Direzione Sanitaria;
- e) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Ente;
- f) eccedere o ingiustificatamente limitare prescrizioni farmaceutiche e diagnostiche;



- g) applicare sistemi di frazionamento di interventi o indebita frammentazione di cure;
- h) erogare prestazioni non necessarie o favorire ripetuti e ingiustificati ricoveri ospedalieri;
- i) adottare comportamenti o porre in essere iniziative i cui effetti ostacolano l'erogazione di prestazioni dovute al Servizio Sanitario Nazionale;
- j) procurarsi ingiusti profitti con artifizii o raggiri a danno del servizio sanitario nazionale;
- k) rendicontare prestazioni mai effettuate o prestazioni maggiori o diverse da quelle realmente erogate nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale o della Pubblica Amministrazione in genere in presenza di specifiche convenzioni;
- l) alterare il funzionamento dei portali o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Nella gestione di contenziosi è fatto divieto, sia in sede di incontri formali che informali, assumere comportamenti non idonei, anche tramite legali esterni e consulenti di parte, che possano indurre i Giudici o i componenti del Collegio Arbitrale, nonché i rappresentanti della P.A. qualora siano parte del contenzioso, ad avvantaggiare indebitamente gli interessi dell'azienda o per il superamento di vincoli o criticità ai fini di tutelare l'azienda.

Nel corso della gestione delle autorizzazioni/ accreditamenti è vietato assumere comportamenti che possano portare, anche in parte, alla non osservanza degli adempimenti di legge/amministrativi o, comunque, a poter disporre di particolari privilegi o a rappresentare agli enti della Pubblica Amministrazione dati/informazioni non veritieri, con la finalità di perseguire "posizioni privilegiate" nell'interesse dell'Ente o di eludere obblighi di legge/normativi; In sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte della Pubblica Amministrazione è vietato influenzare, nell'interesse dell'Ente, il giudizio/parere delle Autorità/Organismi verificatori

### ***3.8. RAPPORTI CON GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI***

#### **L'OSPEDALE ISRAELITICO:**

- non eroga finanziamenti ai partiti politici e si astiene da qualsiasi pressione impropria (diretta o indiretta) nei confronti di esponenti politici;
- può aderire a richieste di contributi provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro;
- le eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi della medicina e della ricerca scientifica, del sociale, della religione, dell'ambiente, dello spettacolo e dell'arte e sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità. In ogni caso, nella scelta delle proposte a cui aderire, la struttura è attenta a prevenire e ad evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o della struttura in quanto tale.

### ***3.9. RAPPORTI CON I SOGGETTI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO***

L'OSPEDALE ISRAELITICO, in tutte le sue articolazioni, impronta i propri rapporti con i soggetti deputati alla vigilanza ed al controllo alla massima collaborazione nel pieno rispetto del loro ruolo, della loro autonomia e del loro potere di iniziativa, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro prescrizioni. L'Ente si impegna a fornire - anche se necessario in via preventiva - tutte le informazioni richieste dai soggetti deputati alla vigilanza ed al controllo dei servizi erogati, in maniera completa, corretta, adeguata e tempestiva. A tal fine, la struttura predispone ed attua le apposite e opportune procedure deputate ad individuare i soggetti competenti a coordinarsi con gli



organi di vigilanza e controllo, nonché a provvedere alla raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni richieste da tali soggetti.

### **3.10. RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

L'Ente non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni sindacali, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti. Le relazioni con le Organizzazioni sindacali sono improntate a principi di correttezza e di collaborazione nell'interesse dell'**OSPEDALE ISRAELITICO**, dei dipendenti e della collettività.

### **3.11. RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA**

L'Ente si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso la funzione a ciò deputata delegata dalla Direzione Generale dell'Ente, in un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità e trasparenza, nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla struttura e nel rispetto della normativa regionale vigente in materia.

I dipendenti non possono fornire informazioni di qualsivoglia natura ai rappresentanti della stampa e dei mass media in genere, né avere con questi alcun tipo di contatto volto alla diffusione di notizie aziendali, senza l'autorizzazione della Direzione Generale.

I dipendenti non possono diffondere informazioni riguardanti la struttura sui social media e su qualsiasi altro portale web.

## **4. AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA**

L'**OSPEDALE ISRAELITICO** considera l'ambiente e la natura valori fondamentali e patrimonio di tutti, da tutelare e da difendere. A tal fine la struttura, nell'ambito delle proprie attività, è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera, perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, degli utenti.

L'**OSPEDALE ISRAELITICO** si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di ambiente, salute, sicurezza sul lavoro. La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro. La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori.

L'Ente si impegna a diffondere una cultura della sicurezza sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi, e promuovendo comportamenti responsabili da parte di dipendenti e collaboratori, i quali nell'ambito delle proprie mansioni e funzioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

Per tali motivi:



- tutto il personale aziendale deve sistematicamente, puntualmente e scrupolosamente rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- il personale avente funzioni di coordinamento di risorse umane deve far sistematicamente e puntualmente rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- il personale avente funzioni di coordinamento o di interfacciamento con fornitori, prestatori d'opera e collaboratori esterni deve far sistematicamente e puntualmente rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nessun dipendente o collaboratore può derogare o far derogare a quanto sopra anche qualora ciò si manifestasse in un evidente vantaggio o interesse per l'Ente.

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori che **L'OSPEDALE ISRAELITICO** si impegna ad adottare sono:

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione;
- misure igieniche e controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici, misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

## **5. PRINCIPI NELLE ATTIVITA' CONTABILI E DI TRATTAMENTO DEI DATI**

### **5.1. REGISTRAZIONI CONTABILI**

**L'OSPEDALE ISRAELITICO** osserva le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalle disposizioni legislative in materia, ivi incluse quelle penalistiche, civilistiche e fiscali, nonché dai venti Principi Contabili definiti dalle apposite Commissioni professionali.

Nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della struttura, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne in modo che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile e legittima.

I dipendenti ed i collaboratori sono tenuti ad agire con trasparenza verso il Collegio dei revisori dei Conti e l'Organismo di Vigilanza, a prestare a questi la massima collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività di verifica e controllo.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità (individuazione dei soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima);
- la verifica ex post del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.





Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

È compito di ogni "Destinatario", coinvolto nelle attività di registrazione delle scritture contabili, dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni complete, chiare e veritiere.

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla normativa applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

Per tutti i Destinatari coinvolti è fatto divieto di

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente ;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

È compito di ogni "Destinatario" far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. I "Destinatari" che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire tempestivamente i fatti al proprio superiore o alla funzione competente, al fine di consentire l'attivazione delle procedure di verifica ad opera degli organismi di controllo.

In particolare:

- **per quanto concerne i rapporti con il Collegio dei Revisori** dei conti è fatto divieto di occultare di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le attività di controllo, o che, comunque, risultino di ostacolo all'attività di controllo o di revisione della gestione dell'ente, da parte dei soggetti a ciò deputati. A tal fine nell'ambito delle attività di propria competenza relative alla valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, e il Collegio dei Revisori instaurano rapporti di collaborazione finalizzati alla comunicazione delle informazioni utili a ridurre i rischi e a migliorare le attività di controllo
- **per quanto concerne i rapporti con Enti terzi:**
  - a) tutte le comunicazioni in merito alla situazione economico finanziaria dell'ente devono essere predisposte dall' Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo, verificate dalla Direzione Amministrativa ed autorizzate dalla Direzione Generale;
  - b) tutte le comunicazioni inviate ad enti terzi rispetto alla situazione economico-finanziaria dell'ente devono essere archiviate in copia presso la Direzione Amministrativa;
  - c) tutti i soggetti che intrattengono rapporti con enti terzi devono astenersi da qualsiasi comportamento rivolto a dare o promettere denaro o qualsivoglia utilità ai rappresentanti di soggetti terzi al fine di favorire l'Ente nel perfezionamento di contratti, operazioni finanziarie e commerciali.



## **5.2. TUTELA DELLA PRIVACY**

Le attività erogate dalla struttura richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione, anche attraverso sistemi informatici o telematici, di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know how (contratti, atti, software), etc.

Le banche-dati dell'**OSPEDALE ISRAELITICO** possono contenere, anche su supporti informatici o telematici:

- dati personali e dati sensibili protetti dalla normativa a tutela della privacy;
- dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno;
- dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi dell'Ente.

Tutte le attività inerenti il trattamento, anche attraverso sistemi informatici o telematici, di dati personali, di dati sensibili o riservati devono essere gestite nella più stretta osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia e nel rispetto delle regole del Documento Programmatico per la Sicurezza (D.P.S.) adottato dall'Ente.

È obbligo di ogni "Destinatario" assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

**L'OSPEDALE ISRAELITICO** si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni. Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai "Destinatari" durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono all'Ente e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore, della funzione competente o della Direzione Generale.

Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e alle metodologie di erogazione dei servizi o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni "Destinatario" dovrà:

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e/o funzioni competenti e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati;
- assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati all'Ospedale da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
- associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.

## **5.3 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI**



Per garantire il rispetto delle normative in materia di privacy e i protocolli di sicurezza informatica tutti gli operatori devono utilizzare gli strumenti informatici e telematici in modo corretto e legittimo evitando ogni uso che abbia per finalità il danneggiamento di informazioni, dati, programmi o sistemi informatici o telematici altrui e/o l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche altrui.

L'accesso a sistemi e programmi informatici dovrà avvenire nel rispetto dei diritti di terzi sui predetti sistemi e programmi, utilizzando procedure e chiavi d'accesso legittimamente acquisite.

L'Amministratore di Sistema è l'unica funzione che può autorizzare l'installazione di software applicativi sulla rete aziendale e/o sui PC aziendali.

L'installazione, la gestione e le attività di manutenzione dei software è affidata all'Ufficio Sistemi Informativi, il quale può avvalersi di fornitori esterni con evidenti competenze specifiche;

Gli operatori devono utilizzare i sistemi informativi aziendali per finalità di natura esclusivamente professionale, vale a dire attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto che effettua l'accesso.

Accessi di ogni altro tipo devono essere effettuati solo se strettamente necessari e comunque rivestono il carattere dell'occasionalità;

Gli operatori devono effettuare qualsivoglia accesso alla rete aziendale unicamente a mezzo degli specifici codici identificativi assegnati e della password, che deve essere mantenuta segreta e periodicamente modificata conformemente alle procedure operative dell'ente.

Gli operatori devono segnalare eventuali anomalie sulle configurazioni dei propri PC aziendali al responsabile dell'Ufficio Sistemi Informativi.

Gli operatori non possono effettuare installazioni di software e di programmi applicativi di qualsiasi tipologia sui PC aziendali.

Gli operatori non devono mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo *peer to peer* (rete paritetica configurata sotto forma di nodi equivalenti o paritari -in inglese peer- che possono cioè fungere sia da cliente che da server verso gli altri nodi terminali -host- della rete. Essa dunque è un caso particolare dell'architettura logica di rete client-server per la condivisione di file).

Gli operatori non devono tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale.

In ogni caso, sono assolutamente vietati download di files non attinenti all'attività lavorativa svolta e alla mansione ricoperta.

Gli operatori non devono, in alcun modo, utilizzare software/banche dati in assenza di valida licenza ovvero nel caso in cui la stessa sia anche solamente scaduta. Nel caso in cui, qualsivoglia imprevisto/impedimento abbia reso impossibile il tempestivo rinnovo delle suddette licenze, è necessario interrompere immediatamente l'utilizzo del software/banche dati sino alla comunicazione del Responsabile dell'Ufficio Sistemi Informativi attestante l'avvenuta sottoscrizione del nuovo contratto di licenza.



Ai “Destinatari” è vietato:

- modificare le configurazioni standard di software ed hardware aziendale;
- aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici e sulle reti di collegamento interne ed esterne;
- eludere sistemi di controllo posti a presidio di, o al fine di restringere l’accesso a, sistemi informatici o telematici, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
- trasmettere o comunicare a terzi, o di acquisire a qualsiasi titolo da terzi, password, codici, dati o informazioni di sorta, atti a consentire al solo legittimo detentore l’accesso o la permanenza all’interno di sistemi informatici o telematici;
- trasmettere attraverso posta elettronica materiale confidenziale di proprietà dell’**OSPEDALE ISRAELITICO** qualora i destinatari siano indirizzi non definiti e riconosciuti dal sistema aziendale come formalmente aventi rapporti con l’ospedale stesso;
- trasmettere mail contenenti credenziali di autorizzazione personali (username e password) ovvero l’indirizzo di posta elettronica personale, in caso di comunicazioni al di fuori della realtà aziendale non motivate da ragioni di servizio;
- trasmettere comunicazioni comunque contrarie alla morale ed al buon costume;
- connettersi, navigare, consultare siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne;
- aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici e sulle reti di collegamento interne ed esterne;
- eludere sistemi di controllo posti a presidio di, o al fine di restringere l’accesso a, sistemi informatici telematici, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
- diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- trasmettere o comunicare a terzi, o di acquisire a qualsiasi titolo da terzi, password, codici, dati o informazioni di sorta, atti a consentire al solo legittimo detentore l’accesso o la permanenza all’interno di sistemi informatici o telematici.

## 6. POLITICHE DEL PERSONALE

### 6.1. RAPPORTI CON LE RISORSE UMANE

**L’OSPEDALE ISRAELITICO** riconosce un ruolo centrale allo sviluppo delle risorse umane, al rispetto della loro autonomia e all’importanza della loro partecipazione al perseguimento della *mission* dell’Ente.

**L’OSPEDALE ISRAELITICO** ribadisce il proprio impegno a combattere qualunque tipo di discriminazione sul luogo di lavoro a causa del sesso, della nazionalità, della religione, delle opinioni politiche, sindacali e personali, delle condizioni economiche. I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l’accaduto alla Direzione e/o al proprio responsabile che procederà a verificare l’effettiva violazione del Codice Etico. La struttura ribadisce l’impegno a preservare l’integrità morale e fisica dei propri dipendenti, medici, collaboratori e consulenti.



## **6.2. MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO**

La struttura esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- la ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

L' **OSPEDALE ISRAELITICO** previene, per quanto possibile, e comunque perseguita il mobbing e le molestie personali di ogni tipo e quindi anche sessuali.

## **6.3. ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI**

L'Ente richiede che ciascun "Destinatario" contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. Nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro è fatto divieto assoluto, e sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

L'Ente si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia dalla legislazione vigente.

## **6.4. FUMO**

Nel rispetto della vigente normativa è vietato fumare nei luoghi di lavoro.

## **6.5. UTILIZZO DI BENI AZIENDALI**

È compito di ogni dipendente o collaboratore custodire con cura e rispetto i beni aziendali evitando usi impropri dei beni di cui dispone per ragioni d'ufficio. Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell'**OSPEDALE ISRAELITICO** e fornite in dotazione al personale e ai collaboratori in ragione dei doveri dei propri uffici.

I beni inidonei all'utilizzo previsto in quanto guasti, fuori manutenzione o comunque sprovvisti delle caratteristiche tecnico funzionali tali da garantirne un utilizzo sicuro, devono essere identificati e conservati in modo da impedirne l'utilizzo. Nessun dipendente o collaboratore è autorizzato a derogare o a far derogare a tale disposizione anche qualora ciò si manifestasse in un evidente interesse o vantaggio per l'Azienda.

Nell'ambito del sistema documentale l'Ente ha elaborato idonee procedure per la gestione delle procedure di manutenzione e per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.



Tutti i dipendenti o collaboratori devono rispettare le apposite politiche di sicurezza per la gestione e l'utilizzo delle risorse tecnologiche loro assegnate (computer fissi e portatili, software, periferiche, account di posta elettronica, accesso a internet e a sistemi esterni all'Ente, etc.).

Nessun operatore aziendale è autorizzato a derogare o a far derogare a tale disposizione anche qualora ciò si manifestasse in un evidente interesse o vantaggio per l'Ente.

Tutte le informazioni che risiedono nei sistemi informatici e telematici aziendali, posta elettronica inclusa, sono di proprietà dell'**OSPEDALE ISRAELITICO** e vanno usati esclusivamente per lo svolgimento delle attività aziendali con le modalità ed i limiti indicati dall'azienda.

Tutti gli operatori aziendali che nell'esercizio delle loro mansioni utilizzano sistemi IT aziendali, anche eventualmente per connettersi a sistemi IT di altri soggetti, devono attenersi a fini rigorosamente professionali e circoscritti nell'ambito delle mansioni loro assegnate. Inoltre devono attenersi sistematicamente e rigorosamente alle disposizioni applicabili in materia di sicurezza delle informazioni.

Nell'ambito del sistema di gestione per la qualità la struttura ha elaborato specifiche procedure e regolamenti per la gestione delle procedure sui sistemi informatici.

## **7. VERIFICHE**

### **7.1. CONTROLLI INTERNI**

I "Destinatari" devono essere consapevoli che è stato adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo articolato in molteplici, specifiche e codificate procedure, sistematicamente e costantemente aggiornate al fine di assicurarne la conformità alla vigente legislazione e la piena efficacia, e coscienti del contributo e della rilevanza che questo modello organizzativo gestionale e di controllo assicura al raggiungimento degli obiettivi aziendali strategici e operativi e dell'efficienza.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della struttura in tutte le sue articolazioni con l'obiettivo primario di assicurare il rispetto delle leggi e dei provvedimenti regionali, proteggere i beni aziendali, erogare efficientemente le attività sanitarie e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

In questo quadro, alla luce della vigente normativa in materia, detto modello dovrà, altresì, garantire l'**OSPEDALE ISRAELITICO** dal rischio di incorrere nella "*responsabilità amministrativa da reato*" e nelle sanzioni conseguenti, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Pur essendo il Consiglio di Amministrazione il soggetto preposto alla definizione dei principi del sistema di controllo interno, la responsabilità di mantenere efficace tale sistema è da estendersi ad ogni livello operativo.

Conseguentemente tutti i "Destinatari", nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative loro affidate.

Nell'ambito delle loro competenze, i responsabili di funzione sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo aziendale e a farne partecipi i loro collaboratori. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

### **7.2. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI**



Tutte le prestazioni dell'**OSPEDALE ISRAELITICO** devono avere una registrazione adeguata, al fine di assicurare un'efficace e concreta tracciabilità delle stesse, e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

### **7.3. SEGNALAZIONI E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza dell'**OSPEDALE ISRAELITICO** ogni comportamento contrario a quanto previsto dal codice stesso, dal Modello organizzativo di prevenzione dei reati, dalle norme di legge nazionali e regionali e dalle procedure interne.

Al fine di agevolare i flussi informativi tra i Destinatari e l'Organismo di Vigilanza, l'Ospedale ha istituito apposite linee di comunicazione dedicate.

In particolare, i Destinatari possono inviare le informazioni, i dati, i documenti e le segnalazioni, anche in forma anonima per quanto attiene le possibili violazioni del Modello, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per iscritto a mezzo e-mail all'indirizzo [odv@ospedaleisraelitico.it](mailto:odv@ospedaleisraelitico.it), riservato all'Organismo di Vigilanza;
- b) per iscritto a mezzo posta al seguente indirizzo: **Organismo di Vigilanza, presso Ospedale Israelitico, Piazza San Bartolomeo all'Isola n. 21, 00186 Roma.**

I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sarà inoltre garantita la riservatezza dell'identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

## **8. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DEL CODICE ETICO**

### **8.1. ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'**OSPEDALE ISRAELITICO** si è impegnato a costituire, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., un Organismo di Vigilanza a carattere collegiale composto da tre membri, contraddistinto dai requisiti dell'autonomia ed indipendenza, e conseguentemente dotato di autonomi ed effettivi poteri di iniziativa, di ispezione e di controllo.

L'organismo di vigilanza:

- vigila sull'osservanza del Codice Etico, nonché sul rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, segnalando tempestivamente, al Consiglio di Amministrazione, le eventuali violazioni degli stessi;



- garantire la massima diffusione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, mediante un adeguato piano di informazione e sensibilizzazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle regole ivi contenuti;
- assicurare l'aggiornamento costante del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in relazione alla loro concreta efficacia ed al mutamento delle esigenze organizzative e della normativa vigente;
- svolgere verifiche, anche preventive, in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, valutando i fatti ed assumendo - in caso di accertata violazione - adeguate misure sanzionatorie;
- garantire da possibili ritorsioni di qualunque genere derivanti dall'aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza e dalle strutture dallo stesso utilizzate, sono considerate riservate e non possono essere divulgate salvo i casi previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività operative.

## **8.2. DIFFUSIONE CODICE ETICO**

In ogni caso l'**OSPEDALE ISRAELITICO** si impegna a comunicare a tutti i soggetti Destinatari del presente codice i valori ed i principi ivi contenuti, a garantirne la diffusione interna ed esterna, mediante:

- la distribuzione a tutti i componenti degli Organi Sociali, ai dipendenti e ai collaboratori;
- l'affissione in un luogo accessibile e la pubblicazione nell'area intranet dell'ente allo scopo dedicata;
- la messa a disposizione ai terzi destinatari ed a qualunque altro interlocutore sul sito web aziendale dell'**OSPEDALE ISRAELITICO** ([www.ospedaleisraelitico.it](http://www.ospedaleisraelitico.it)).

Tutto il personale dipendente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, i consulenti e i principali fornitori devono prendere visione del Codice Etico e impegnarsi a seguire le prescrizioni e le regole in esso contenute.

In aggiunta, l'Organismo di Vigilanza organizza periodiche iniziative di formazione sui principi previsti dal Codice stesso.

## **8.3. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE PER I DIPENDENTI**

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure gestionali, ad opera di lavoratori dipendenti dell'**OSPEDALE ISRAELITICO** costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare attualmente vigente applicabile alle diverse categorie professionali dell'**OSPEDALE ISRAELITICO** e che l'adozione delle stesse dovrà avvenire con il rispetto delle previsioni sancite nella richiamata normativa.





Tali sanzioni saranno applicate sulla base delle rilevanze che assumono le singole fattispecie considerate e verranno proporzionate in base alla loro gravità. La gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

#### ***8.4. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE PER I DIRIGENTI, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI***

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne e del Codice Etico, il Consiglio di Amministrazione, valuterà i fatti e i comportamenti e assumerà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili tenuto presente, che tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. In caso di violazione del Codice Etico da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organismo di Vigilanza informerà la Giunta della Comunità Ebraica di Roma per decidere in merito agli opportuni procedimenti.

#### ***8.5. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE PER I COLLABORATORI, I CONSULENTI E ALTRI TERZI***

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati all'**OSPEDALE ISRAELITICO** da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nei contratti/ lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.